

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 418)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SCALFARO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

NELLA SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1972

Determinazione del termine di presentazione delle istanze di riconoscimento del servizio pre-ruolo di professori universitari prestato nella posizione di incaricato senza il possesso della libera docenza

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto la legge 18 marzo 1958, n. 311, ha introdotto nuove norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari, riordinando, tra l'altro, organicamente la materia concernente la loro carriera.

In tale quadro l'articolo 17 fornisce una compiuta disciplina dei criteri attraverso i quali vanno valutati i servizi resi allo Stato prima della carriera universitaria al fine dell'abbreviazione della carriera stessa.

Fra tali servizi è compreso l'insegnamento universitario prestato nella forma dell'incarico. All'epoca della formulazione della leg-

ge n. 311 il legislatore ritenne di considerare necessario requisito; per la valutazione di questa specie di servizi, che essi fossero prestati col possesso della libera docenza o della conseguita maturità nei concorsi a cattedre universitarie.

Nel testo dell'articolo 17 fu anche inserita la clausola che prevedeva una decadenza della facoltà di chiedere il beneficio, fissando il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della legge o dalla data della promozione a professore ordinario.

La successiva legge 26 gennaio 1962, n. 16, nell'introdurre nuove « Provvidenze a favo-

re del personale insegnante delle Università », estende (articolo 6, penultimo comma) la disciplina concernente tale materia e consente la stessa possibilità di valutazione per la carriera del professore ordinario anche ai servizi d'insegnamento che siano prestati senza il possesso della libera docenza o della maturità.

È da notare, però, che mentre l'estensore di tale norma ebbe cura di precisare in quale misura questa specie di servizi dovesse essere computata nei riflessi della carriera del professore ordinario, determinando tale misura — per ovvi motivi di equità — in un terzo della durata effettiva, contro la metà già stabilita per gli incarichi con libera docenza, omise ogni accenno a termini di decadenza cui dovessero essere sottoposte le relative istanze.

Si ritenne forse che fosse ovvio il sottinteso riferimento ai termini già indicati della legge n. 311 del 1958, dato il carattere di appendice o di aggiunta che la nuova norma dimostrava nei riguardi della disciplina in-

staurata dall'articolo 7 della stessa legge n. 311.

Altra ipotesi attendibile è però quella della pura dimenticanza.

Sta di fatto che numerosi interessati, richiamandosi al principio ben noto secondo cui l'esercizio di un diritto non è soggetto a decadenza se non in forza di un'espressa statuizione legislativa, hanno concepito il convincimento che fosse legittima la pretesa all'accoglimento di istanze tardive. Pretesa cui l'Amministrazione della pubblica istruzione non può opporre che l'argomento dell'uso analogico della clausola già contenuta dalla legge n. 311.

Si presenta dunque come estremamente desiderabile una norma legislativa che dirimi l'incertezza e, inserendosi come elemento integrativo nell'articolo 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, riponga in termine tutti i professori che, ritenendosi a suo tempo non costretti da una breve scadenza, si sono in buona fede esposti ad un grave danno agli effetti della carriera.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La valutazione di cui al comma sesto dell'articolo 6 della legge 26 gennaio 1962, numero 16, deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decreto di nomina ad ordinario. Detto termine, per i professori ordinari attualmente in servizio, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini del riconoscimento di cui al precedente comma sono prese in considerazione anche le istanze già pervenute al Ministero della pubblica istruzione, da parte di professori in servizio all'atto della domanda, dopo la data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1962, n. 16.